


# **COMUNE DI CARISOLO**

Provincia di Trento

## **REGOLAMENTO per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente**

**Anno 2015**



# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

## **ART.1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
  - a. dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
  - b. dal D.Lg. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
  - c. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
  - d. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
  - e. dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
  - f. dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
  - g. dall'art. 39 ter della L.P. 16/1993 e relativo regolamento istitutivo del Ruolo dei conducenti.

## **ART.2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

## **ART.3 CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di autorizzazione di cui alla legge 15-1-1992, n.21 ed alla L.P. 16/1993, art. 39 ter.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica o giuridica, previo accertamento della iscrizione al Ruolo per tutti i conducenti impiegati.
3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
4. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate senza limitazioni di numero sulla base di accertamento dei titoli necessari.
5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art.6 della L. n.21/92 e art. 39 ter, c. 2 della L.P. 16/93.
7. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

## **ART.4 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio provinciale, regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata sul territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi.

#### **ART.5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande per l'assegnazione della autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate al Comune di residenza o sede del soggetto richiedente.
2. La domanda, contenente i dati anagrafici e di iscrizione al Ruolo per i conducenti, deve indicare la disponibilità sul territorio comunale di un'area o locale per rimessa, nonché il titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la autorizzazione di esercizio.

#### **ART.6 ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'organo o l'ufficio comunale competente provvede all'autorizzazione.
2. L'autorizzazione non ha scadenza temporale: l'autorizzato presenta entro il 31 dicembre di ogni anno dichiarazione attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza dei requisiti.
3. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia.
4. Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art.12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.
5. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
6. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

#### **ART. 7 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione è trasferibile: il trasferimento deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

#### **ART. 8 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO**

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
  - a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;

- d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - e. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
  - f. avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto;
  - g. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. È fatto divieto di:
- a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
  - c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
  - d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei soggetti titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

## **ART. 9 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP**

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.e s.m..

## **ART.10 IDONEITÀ DEI MEZZI**

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale adotta il provvedimento di sospensione.
2. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il soggetto titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento: in tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

## **ART. 11 TARIFFE**

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.

## **ART. 12 TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI**

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. È obbligo altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

### **ART. 13 DIFFIDA**

1. Il Comune diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
  - a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
  - b. non eserciti con regolarità il servizio;
  - c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
  - d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

### **ART. 14 PROVVEDIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI**

1. Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, comportano la sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

### **ART. 15 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La autorizzazione d'esercizio viene sospesa dal Comune quando sia intervenuta sospensione dal Ruolo in caso di autorizzazione rilasciata a persona fisica.

### **ART. 16 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 15;
  - b) quando sia intervenuta cancellazione dal Ruolo in caso di autorizzazione rilasciata a persona fisica;
  - c) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
  - d) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
  - e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **ART. 17 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Comune dispone la decadenza nei seguenti casi.
  - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 6 del presente Regolamento;
  - b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
  - c. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**ART. 18**  
**EFFETTI DELLA REVOCA ED DECADENZA**

1. Nei casi di cui ai precedenti articoli 17 e 18 il soggetto titolare dell'autorizzazione non può ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni per 5 anni dalla pronuncia dei suddetti provvedimenti sanzionatori.

**ART. 19**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  
NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE**

(Legge 15 gennaio 1992 n. 21 - art. 39 ter Legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 -  
Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2015 n. 2-16/Leg)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (nome e cognome)

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_

Residente/con sede in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ con domicilio presso \_\_\_\_\_

In \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail/PEC \_\_\_\_\_

In qualità di:

- Titolare dell'omonima ditta individuale

Con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

- Legale rappresentante della società:

\_\_\_\_\_ (denominazione/ragione sociale)

Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_

Con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente da esercitarsi con il seguente veicolo:

- veicolo a trazione animale  
 autovettura  
 motocarozzetta  
 altro \_\_\_\_\_

(specificare)

**A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

## **dichiara**

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445**

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2015 n. 2-16/leg;
- di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la Provincia di Trento al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;
- di essere in possesso di patente di guida cat. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dall'Ufficio Provinciale M.C.T.C./Prefettura di \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_;
- di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) tipo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_;
- di avere la piena disponibilità all'interno del territorio comunale di:
  - un'area recintata** per il ricovero del veicolo in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ p.f. \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_, in proprietà ovvero (indicare titolo di disponibilità) \_\_\_\_\_;
- ovvero**
  - in locali** siti in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Comune Catastale di \_\_\_\_\_ p.ed. \_\_\_\_\_ p.m. \_\_\_\_\_ con:
    - superficie complessiva coperta inferiore a 300 m<sup>2</sup>;
    - superficie complessiva coperta superiore a 300 m<sup>2</sup> (indicare gli estremi del Certificato di prevenzione incendi n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ (ai sensi del DPR 1/8/2011 N. 151) e certificato di abitabilità n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, in proprietà ovvero (indicare titolo di disponibilità) \_\_\_\_\_);
  - di non essere titolare di licenze di taxi;
  - che il servizio sarà svolto con il seguente veicolo \_\_\_\_\_ modello \_\_\_\_\_ targa/telaio \_\_\_\_\_ n. posti \_\_\_\_\_;

### **☞ Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)**

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.196/2003.

**Luogo**

**Data**

**Firma del titolare o legale rappresentante**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

vers. 1 marzo 2015

Mod.: AUTT-NCC

- sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;

---

*(indicare in stampatello il nome del dipendente)*

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

### Si allega la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità in corso di validità *(se la DOMANDA non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto)*;
- copia dell'attestato di regolarità al soggiorno se residente in Italia da meno di 5 anni o copia dell'attestato di soggiorno permanente se residente in Italia da più di 5 anni;
- copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari);
- allegato A - n. \_\_\_\_\_ dichiarazioni sostitutive del certificato antimafia *(per le s.n.c., di tutti i soci; per le s.a.s., dei soci accomandatari; per le società di capitali, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione)*;
- ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria (vedi nota)
- copia della patente di guida
- copia del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.)

## NOTE

Verificare presso il Comune ove si presenta la DOMANDA, se il Comune stesso ha stabilito eventuali diritti di istruttoria. In caso affermativo accertare gli importi dovuti e le modalità di pagamento.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria va allegata alla presente DOMANDA.

Copia del presente modello corredato dagli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune dovrà essere allegato alla "Comunicazione unica" da inviare per via telematica, entro 30 giorni dall'effettivo inizio dell'attività, al Registro delle Imprese della CCIAA della provincia dove è ubicato l'esercizio, qualora non siano giunte da parte del Comune comunicazioni contrarie

## ALLEGATO A

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ALTRE PERSONE DIVERSE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE INDICATE ALL'ARTICOLO 85 DEL D.LGS. 159/2011

(solo per le società)

Il/la sottoscritto/a	(nome e cognome)		
Nato/a a	il		
Codice fiscale/Partita IVA			
Residente/con sede in	via/piazza	n.	
CAP	tel.	con domicilio presso	

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

#### **d i c h i a r a**

ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia).

#### **☞ Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)**

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003.

**Luogo**

**Data**

**Firma**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;

(*indicare in stampatello il nome del dipendente*)

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Nota esplicitiva:

Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2015, n. 2-16/Leg.

Art. 4  
Requisiti di idoneità morale

1. L'idoneità morale è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
  - b) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);
  - c) non essere destinatari, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
  - d) non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione ai sensi degli articoli 19, 28 e seguenti del codice penale; il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
  - e) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi degli articoli 19, 35 e 35-bis del codice penale; il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria.
2. Nei casi sopraelencati, con esclusione di quelli di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 e seguenti del codice penale, e dell'articolo 460, comma 5 del codice di procedura penale, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
3. Il requisito dell'idoneità morale, qualora inizialmente posseduto, viene meno quando:
  - a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
  - b) l'interessato ha riportato una condanna o è stato sottoposto ad un provvedimento tra quelli indicati al comma 1;
  - c) agli interessati sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di servizio pubblico non di linea, e comunque tali da comportare la revoca della patente, del certificato di abilitazione professionale, della carta di circolazione, della licenza o dell'autorizzazione.
4. Il venir meno del requisito dell'idoneità morale comporta la cancellazione dal ruolo per gli iscritti, salvo i casi previsti dalle lettere d) ed e), per i quali è disposta la sospensione, limitatamente alla durata della pena.